

Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Gli standard regionali

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Servizio formazione

Posizione organizzativa integrazione dei sistemi formativi, definizione di standard di competenze e di profili professionali

Giugno 2023

INDICE

PREMESSA	3
1 L'OFFERTA REGIONALE DI IEFP	5
1.1 Caratteristiche generali	5
1.2 Tipologie dei percorsi	5
1.3 Target e condizioni di accesso	6
2 STANDARD FORMATIVI DI APPRENDIMENTO	7
2.1 Contenuto e articolazione	7
2.2 Competenze di base	8
2.3 Competenze tecnico-professionali: Figure, Indirizzi e Profili	8
3 STANDARD MINIMI (SM) DI EROGAZIONE	10
3.1 Soggetti abilitati e condizioni specifiche di erogazione	10
3.2 SM di erogazione dei percorsi di leFP	10
3.2.1 Responsabilità istituzionali	10
3.2.2 Percorsi attivabili	10
3.2.3 Articolazione, durata e modalità attuative	11
3.2.4 Requisiti minimi della progettazione formativa	14
3.2.5 Funzioni e servizi	15
3.2.6 Project work	15
3.2.7 Organizzazione del tirocinio curricolare (stage e alternanza scuola lavoro)	16
3.2.8 Apprendistato nei percorsi duali	18
3.3 SM di erogazione dei percorsi connessi all'offerta di leFP	18
3.3.1 Integrazione extracurricolare	18
3.3.2 Individualizzazione	19
4 STANDARD MINIMI DI VALUTAZIONE	19
4.1 Modalità di accertamento e valutazione	19
4.2 Giudizi di ammissione e predisposizione delle prove	20
5 CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEI TITOLI	21
6 RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E MODALITÀ DI PASSAGGIO FRA SISTEMI FORMATIVI	22
6.1 Riconoscimento dei crediti in ingresso	22
6.1.1 Elementi minimi e requisiti di processo	22
6.1.2 Certificazione del credito	23
7 COMITATI TECNICI SCIENTIFICI DI PROGETTO	23
8 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO	23

PREMESSA

Il presente Documento disciplina, nell'ambito dei livelli essenziali previsti dal D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, le modalità di attuazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito leFP) con particolare riferimento ai percorsi finalizzati al conseguimento degli Attestati di Qualifica Professionale e di Diploma Professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del medesimo Decreto.

Nella stesura del presente Documento si è tenuto conto delle previsioni normative e regolamentari in materia e in particolare:

- L. n. 170/2015, articolo 1, commi. 44, 46 lettera b), 180, 181 lettera d) e 184;
- D.lgs. n. 226/2005, Capo III°, norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni dei percorsi di leFP;
- D.lgs. n. 76/2005, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- D.lgs. n. 77/2005, Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;
- D.lgs. n. 61/2017, recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge n. 107/2015;
- D.M. 17 maggio 2018, Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale;
- D.M. n. 92/2018, Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 61/2017;
- L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, articolo 10, comma 18;
- D.lgs. n. 13/2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- D.lgs. n. 81/2015, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- D.l. 30 giugno 2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13;
- D.l. 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
- Accordo Stato Regioni del 28 ottobre 2004 riguardante i passaggi reciproci tra il sistema Istruzione e il sistema leFP, nonché i passaggi interni al sistema di leFP, sancito in Conferenza Unificata;
- documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di leFP – Gli standard regionali - versione marzo 2020" approvato con DGR n. 472 del 27 marzo 2020;
- Repertorio delle qualificazioni regionali del FVG nel tempo vigente, articolato nei diversi Repertori di settore economico-professionale e nel Repertorio dei Profili professionali;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di leFP approvato nella seduta del 20/02/14;
- Accordo Stato Regioni 24 settembre 2015, sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della leFP";
- Accordo Stato Regioni 10 maggio 2018, concernente i passaggi reciproci tra i percorsi di IP e quelli di leFP;
- Accordo Stato Regioni 1° agosto 2019, concernente l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle Figure nazionali di riferimento per le Qualifiche e i Diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di leFP;

- Accordo in Conferenza Unificata n.66 del 27 luglio 2011 e successivi ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera d) del D.lgs. 226/2005;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 dicembre 2019 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Protocollo d'Intesa tra MLPS e Regione FVG del 13 gennaio 2016 in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015;
- DGR 8 aprile 2016, n. 598 "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Linee Guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi";
- Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 "Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015";
- Documento "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale" adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022.

Si è tenuto altresì conto dell'esperienza maturata e dalle esigenze emerse in termini di aggiornamento degli standard formativi da parte delle Istituzioni formative e del mondo del lavoro.

Le presenti Linee Guida definiscono:

- le caratteristiche generali e le tipologie di offerta della leFP, i relativi target di utenza e le condizioni di accesso;
- l'elenco delle Figure nazionali e dei Profili regionali¹, i percorsi e titoli di Qualifica e Diploma professionale a essi connessi e la tabella della confluenza dei Profili regionali di Qualifica in quelli di Diploma professionale (**Allegato A**);
- le matrici di correlazione per ciascuna Figura/Profilo tra le competenze tecnico professionali nazionali e i QPR regionali, gli standard formativi delle competenze di base e delle risorse personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali (risorse personali) (**Allegato B**);
- gli standard formativi tecnico professionali dei Profili regionali costituiti dai qualificatori professionali regionali (QPR) descritti nelle schede del Repertorio dei profili professionali nel tempo vigente;
- gli standard minimi regionali di erogazione e di progettazione dei percorsi triennali e di quarto anno / quadriennali di Qualifica e Diploma professionale, nonché di quelli di integrazione extra curricolare e dei percorsi personalizzati svolti in complementarietà con i percorsi di leFP;
- gli standard di svolgimento dei percorsi di leFP in modalità duale;
- gli standard del processo di valutazione con le relative indicazioni specifiche per l'effettuazione dell'esame finale di Qualifica e di Diploma professionale (**Allegato C**).
- gli standard di valutazione costituiti, per le competenze tecnico professionali, dalle schede delle situazioni tipo (SST) del Repertorio dei profili professionali nel tempo vigente.

Si precisa che con il termine "Regione" nel presente Documento si intende la Direzione regionale competente in materia di Formazione Professionale, attualmente la "Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia".

¹ Repertorio delle qualificazioni regionali – Repertorio dei profili professionali nel tempo vigente.

1 L'OFFERTA REGIONALE DI IeFP

1.1 Caratteristiche generali

L'offerta formativa regionale di IeFP pone al centro dell'azione pedagogica **la persona** attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di tutte le sue potenzialità e il rispetto dei diversi ritmi di apprendimento. Essa assume la centralità della dimensione del **lavoro**, nella sua valenza formativa e quale riferimento per la definizione dei Profili e la valutazione degli apprendimenti in esito ai percorsi.

L'offerta formativa regionale di IeFP è parte costitutiva dell'offerta di secondo ciclo del sistema nazionale di Istruzione e Formazione.

In connessione con quella di IeFP, l'offerta regionale prevede inoltre l'attivazione di interventi di orientamento, la promozione di azioni formative integrative, modulari ed individualizzate di contrasto al fenomeno della dispersione; tali attività sono funzionali anche al passaggio tra sistemi formativi e per l'adozione di specifiche azioni e modalità pedagogiche flessibili finalizzate a facilitare l'apprendimento degli allievi e a promuovere l'inclusione sociale.

I percorsi di Qualifica e Diploma Professionale consentono l'assolvimento dell'**obbligo di istruzione** e il soddisfacimento del **diritto/dovere all'istruzione e formazione** previsto dalla normativa vigente.

1.2 Tipologie dei percorsi

I percorsi regionali di IeFP di secondo ciclo sono riconducibili alle seguenti due tipologie:

- 1) percorsi di durata triennale, finalizzati al conseguimento del titolo di Qualifica Professionale, idoneo sia per l'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia per il proseguimento degli studi attraverso la frequenza di un'ulteriore annualità finalizzata al conseguimento di un Diploma Professionale;
- 2) percorsi di durata quadriennale o annuale, quest'ultimi per allievi in possesso di un titolo congruente di Qualifica come da tabella di confluenza di cui all'Allegato A, finalizzati al conseguimento del titolo di **Diploma Professionale**, idoneo sia per l'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia per l'accesso agli ITS, previa frequenza di una annualità di IFTS².

L'articolazione oraria e gli standard formativi di erogazione dei percorsi di Qualifica e Diploma professionale, nel rispetto dei livelli essenziali del Capo III° del D.lgs. n. 226/2005, sono definiti al punto 3 delle presenti Linee Guida.

I percorsi di Qualifica e di Diploma Professionale possono essere realizzati anche secondo la modalità "duale", nel rispetto di quanto definito a livello nazionale.

L'offerta regionale prevede inoltre soluzioni formative che pur essendo ad essa connesse non rientrano nella tipologia di IeFP e che possiedono una diversa durata e articolazione rispetto ai percorsi di Qualifica e di Diploma. Tali percorsi vengono progettati in rapporto a specifiche esigenze e stili di apprendimento degli allievi, in termini di supporto ed affiancamento a quelli di Qualifica e Diploma e quali ulteriori momenti formativi che potenziano il processo di apprendimento, attuano il recupero e il contenimento del fenomeno della dispersione, ovvero facilitano lo studio in particolari condizioni di vita. Si riferiscono in particolare alle seguenti due tipologie:

- **percorsi di integrazione extracurricolare:** interventi formativi rivolti agli allievi frequentanti i percorsi di IeFP finalizzati all'integrazione e all'arricchimento del curricolo;
- **percorsi personalizzati:** finalizzati a far raggiungere le competenze necessarie al reinserimento di soggetti drop out nei percorsi ordinari e contemporaneamente, qualora ne siano privi, a far ottenere il titolo di studio conclusivo del I° ciclo per allievi di età superiore a 16 anni.

² Ai sensi del c. 46, lett. b) dell'art. 1, L. n. 170/2015.

Questi ultimi percorsi possono essere attivati anche nei confronti di giovani di età inferiore ai 16 anni sulla base di un Accordo territoriale fra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale.

1.3 Target e condizioni di accesso

I percorsi di leFP hanno quale target di riferimento i giovani nella fascia d'età del Diritto Dovero di Istruzione e Formazione (DDIF)³. Costituisce condizione di accesso ai percorsi triennali e quadriennali il possesso del titolo di studio conclusivo del 1° ciclo. Costituisce condizione di accesso ai percorsi annuali finalizzati al conseguimento del Diploma professionale un titolo congruente di Qualifica come da tabella di confluenza di cui all'Allegato A.

Per gli allievi con cittadinanza non italiana non già precedentemente inseriti in percorsi del sistema di Istruzione e Formazione si assume quanto stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca⁴:

- per gli alunni ancora in età di obbligo di istruzione si applica l'art. 45, c. 2, del D.P.R. n. 394/1999, per cui i minori [...] *“vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.”*;
- per gli studenti almeno sedicenni che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, *“il consiglio di classe può consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano” secondo le modalità previste dall'art. 192, comma 3, del D.lgs. 297/1994”*.

Ai percorsi triennali di Qualifica professionale possono essere iscritti anche giovani che abbiano compiuto i 18 anni purché in costanza di frequenza di un percorso formativo finalizzato all'assolvimento del DDIF.

Al percorso annuale di Diploma professionale possono essere iscritti anche giovani che hanno compiuto i 18 anni purché in possesso dell'Attestato di Qualifica professionale regionale coerente con la Figura oggetto del percorso secondo la specifica tabella di confluenza di cui all'**Allegato A**, conseguito non oltre i 3 anni formativi precedenti. Al percorso annuale di Diploma professionale possono altresì essere iscritti anche giovani con disabilità certificata che hanno frequentato un percorso triennale di leFP e hanno conseguito un Attestato di competenze.

Ai percorsi di Qualifica e Diploma professionale erogati attraverso la modalità duale possono essere iscritti anche allievi assunti con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 43 del D.lgs. n. 81/15 non in costanza di frequenza di un percorso formativo finalizzato all'assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione.

³ Di cui al D.lgs. n. 76/2005.

⁴ Circolare MIUR n. 465 del 27 gennaio 2012.

2 STANDARD FORMATIVI DI APPRENDIMENTO

2.1 Contenuto e articolazione

Lo standard formativo di apprendimento descrive in termini di competenze e loro elementi costitutivi (abilità e conoscenze) i contenuti oggetto di acquisizione nei percorsi e che costituiscono riferimento per la progettazione di questi ultimi.

Il concetto di competenza e dei suoi elementi costitutivi è assunto secondo le accezioni condivise a livello nazionale ed europeo – EQF (*European Qualification Framework*):

- *conoscenze*: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
- *abilità*: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti)⁵;
- *competenze*: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia⁶.

Le competenze degli standard di apprendimento (SA) sono articolate nelle due macro aree culturale di base e tecnico-professionale. A tali standard si aggiungono anche le risorse personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali, di seguito "risorse personali". L'insieme degli SA e delle risorse personali concorre allo sviluppo delle dimensioni del PECuP (profilo educativo, culturale e professionale) di secondo ciclo⁷.

Gli Standard di apprendimento (SA) e le risorse personali regionali trovano catalogazione:

1) nell'**Allegato B**, così articolato:

- matrice di correlazione tra le competenze tecnico professionali dei QPR regionali e gli standard tecnico professionali delle Figure nazionali (**B1**);
- standard formativi relativi alle competenze di base (**B2**);
- risorse personali (**B3**);

2) nel **Repertorio dei profili professionali** nel tempo vigente che specifica:

- le competenze tecnico professionali dei Profili regionali, definite come Qualificatori professionali regionali (QPR);
- le "schede delle situazioni tipo" (SST) che costituiscono riferimento per le prove di valutazione.

La definizione degli SA secondo il modello EQF risulta fondamentale per la trasparenza degli esiti dei processi di apprendimento rispetto ai vari sistemi educativi, favorendo la comparabilità e la trasferibilità delle qualificazioni dei cittadini rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari Stati membri.

⁵ Vedi anche D.l. 30 giugno 2015, "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13", Allegato 3, punto 10: le abilità "indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare un saper fare per portare a termine compiti e risolvere problemi; esprimono le componenti tecniche, applicative o relazionali per l'esercizio della competenza; sono di tipo cognitivo (in relazione all'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratico (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti)".

⁶ Vedi anche D.lgs. n. 13/2013, art. 2, c. 1, lett. e): "comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale".

⁷ Di cui all'Allegato A del D.lgs. n. 226/2005.

2.2 Competenze di base

Per quanto concerne gli apprendimenti dell'area culturale di base, le competenze in esito ai percorsi triennali, di quarto anno e quadriennali costituiscono la declinazione e la caratterizzazione delle *Key competence* europee⁸ secondo la specifica fisionomia della IeFP.

Le competenze culturali in esito al terzo anno assumono quale riferimento e sviluppano, secondo la specifica caratterizzazione della IeFP⁹, le competenze e i saperi relativi agli Assi culturali¹⁰, nonché le dimensioni di cittadinanza attiva¹¹ validi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le competenze culturali di base si articolano in:

- competenze culturali di base **caratterizzanti** i percorsi
 - competenze alfabetiche funzionali – comunicazione
 - competenza linguistica
 - competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
 - competenze storico – geografico – giuridiche ed economiche
- competenze culturali di base **trasversali** i percorsi
 - competenza digitale
 - competenza di cittadinanza

Le competenze culturali di base sono strettamente correlate alle competenze tecnico professionali, dove sono richiamate e nel cui ambito trovano specifica contestualizzazione.

Si connettono alle competenze di base anche le acquisizioni relative all'insegnamento della religione cattolica e alle attività motorie¹².

Le Istituzioni, in rapporto alla propria proposta educativa e con riferimento alla competenza di cittadinanza e alle risorse personali, definiscono autonomamente i contenuti e le dimensioni del comportamento.

2.3 Competenze tecnico-professionali: Figure, Indirizzi e Profili

La **Figura nazionale** rappresenta lo standard formativo minimo, assunto a livello di sistema Paese, consistente in un insieme organico di competenze tecnico professionali specifiche, declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attività che caratterizzano il contenuto professionale della Figura stessa.

La Figura può comprendere **indirizzi** i quali costituiscono una caratterizzazione della Figura, sempre a livello nazionale, per prodotto/servizio/ambito/lavorazione. La Figura è sempre descritta a “banda larga”, secondo una prospettiva in grado di rappresentare elementi validi e spendibili in molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi.

Figura e Indirizzo sono parti inscindibili e costituenti un'unica realtà: la Figura si costituisce come minimo comune multiplo dei diversi Indirizzi, comprensivo delle competenze tecnico-professionali comuni a tutti gli Indirizzi di quella Figura.

Figura e Indirizzo sono correlati ai Settori economico-professionali (SEP), alle relative Sequenze di processo (SP) e alle afferenti Aree di attività (AdA) di cui alle classificazioni riportate nell'Atlante del lavoro e delle

⁸ Così individuate: alfabetiche funzionali; linguistiche; matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria; digitali; personali, sociali e di apprendimento; civiche; imprenditoriali; consapevolezza ed espressione culturale. (Allegato alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018).

⁹ In coerenza con la tabella di correlazione di cui all'Allegato 4 all'Accordo in CSR 1 agosto 2019.

¹⁰ Di cui al D.M. n. 139 del 22 agosto 2007, corrispettivi alle aree linguistica, linguistica in lingua straniera, matematica-scientifico-tecnologica e storico-socio-economica di cui all'allegato 4 dell'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011.

¹¹ Di cui all'Allegato 2) al D.M. 139/2007.

¹² Così come previsto dall'art. 18 del D.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005.

qualificazioni, costituente lo strumento di correlazione dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali del Repertorio nazionale¹³. I SEP costituiscono l'elemento classificatorio generale; le SP e le AdA rappresentano l'elemento descrittivo del mondo del lavoro e il criterio in base al quale sono individuate e a cui sono riconducibili le diverse competenze della Figura e dei relativi Indirizzi.

Il **Profilo regionale** rappresenta la declinazione/articolazione a livello regionale della Figura/Indirizzo nazionale rispetto alle specificità/caratterizzazioni territoriali del mercato del lavoro, pertanto assume, ai fini della correlazione al Repertorio nazionale, tutte le competenze della figura, ivi comprese quelle caratterizzanti almeno uno degli indirizzi tra quelli previsti a livello nazionale. Il profilo regionale può caratterizzarsi:

- per l'utilizzo di indirizzi formativi anche di diverse figure nazionali;
- attraverso l'arricchimento e/o declinazione delle competenze della figura nazionale con ulteriori competenze tecnico professionali richieste da specifiche esigenze territoriali; in questo caso quest'ultime devono considerarsi sempre aggiuntive rispetto allo standard nazionale che non può mai subire riduzioni, sia in termini di competenze che di abilità e conoscenze.

La descrizione del Profilo regionale trova completezza con la declinazione degli standard professionali costituiti dalle Schede Situazioni Tipo (SST) che descrivono le prestazioni tecnico professionali attese dal mercato del lavoro locale e sulle quali si costruiscono le prove di valutazione.

Laddove non fosse presente la declinazione regionale del Profilo, il riferimento è dato direttamente dalla Figura nazionale. In ogni caso – ossia anche laddove venga assunto il Profilo regionale - lo standard minimo nazionale della Figura/indirizzo deve essere interamente garantito.

¹³ Di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 13/2013.

3 STANDARD MINIMI (SM) DI EROGAZIONE

3.1 Soggetti abilitati e condizioni specifiche di erogazione

Fatta salva la competenza regionale in materia di programmazione, sulla base delle disposizioni di cui al presente documento e delle specifiche direttive regionali possono erogare l'offerta di leFP:

- 1) gli Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione;
- 2) gli Istituti Professionali di Stato che operano in regime di sussidiarietà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dagli specifici Accordi tra Regione e USR per il FVG¹⁴.

L'erogazione dei percorsi extra curricolari e personalizzati è riservata agli Enti di formazione professionale accreditati.

La realizzazione dei percorsi personalizzati qualora interessi allievi privi del titolo di studio conclusivo del 1° ciclo deve prevedere a monte la stipula di una Convenzione tra Istituzioni Scolastica coinvolta del primo ciclo o CplA e l'Istituzione formativa titolare del percorso di leFP. L'attivazione di questi percorsi, qualora rivolti a giovani di età inferiore ai 16 anni è subordinata alla stipula di un Accordo territoriale tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale.

3.2 SM di erogazione dei percorsi di leFP

I percorsi di Qualifica e Diploma professionale vengono attuati sulla base della specifica disciplina di cui al presente Documento, nel rispetto dei livelli essenziali delineati dal Capo III° del D.lgs. n. 226/2005.

3.2.1 Responsabilità istituzionali

Costituiscono responsabilità istituzionali, in capo alle istituzioni che erogano l'offerta di leFP e ai loro relativi Organi:

- a) la tenuta degli Atti e l'adozione e il rispetto delle misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati¹⁵;
- b) la vigilanza sull'assolvimento del DDIF e dell'obbligo di istruzione in relazione alle previsioni di cui alle disposizioni nazionali¹⁶ e i connessi adempimenti;
- c) l'adempimento delle previsioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro¹⁷, nonché degli obblighi di assicurazione relativi alla responsabilità civile contro terzi;
- d) l'adozione e il controllo del rispetto delle norme e degli adempimenti relativi ad allievi con disabilità e DSA¹⁸;
- e) l'adozione di prevenzione di fonti di pericolo e danno, di misure organizzative, di controllo e di custodia¹⁹ degli allievi²⁰.

3.2.2 Percorsi attivabili

Possono essere attivati unicamente percorsi di cui alle Figure ed ai Profili ed ai relativi standard professionali e di apprendimento di cui all'elenco dell'**Allegato A** al presente documento.

¹⁴ D.lgs. 61/2017, art. 7, c. 2. Accordo territoriale fra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'USR del Friuli Venezia Giulia.

¹⁵ Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive disposizioni.

¹⁶ Art. 5 del D.lgs. n. 76/2005.

¹⁷ Di cui al TUSL D.lgs. n. 81/2008.

¹⁸ Vedi punto 3.2.5. lettera c).

¹⁹ Ex art. 2043 e 2051 c.c.

²⁰ Ex art. 2047 – 2048 c.c.

3.2.3 Articolazione, durata e modalità attuative

Ciascuna annualità dei percorsi di IeFP ha una durata di **1.056 ore annue**. La durata annua dei percorsi con utenza di madrelingua slovena è pari a **1.188 ore**²¹.

In casi o eventi del tutto eccezionali che costringono alla chiusura di una o più istituzioni formative, con decreto regionale può essere autorizzata la validità dell'anno formativo anche in presenza di un numero di ore inferiore a quelle previste dalle presenti Linee Guida purché nel rispetto dei livelli essenziali dell'orario minimo annuale stabiliti dalla normativa nazionale.

Ogni annualità comprende quote dedicate allo sviluppo delle competenze di base e tecnico professionali, delle risorse personali, nonché all'attuazione dei Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA), del tirocinio curricolare (nelle modalità dello stage o dell'alternanza scuola lavoro) e degli esami. Più nel dettaglio:

- i LARSA rappresentano lo strumento utile a favorire processi di apprendimento personalizzati; consentendo ai formatori di sviluppare, in rapporto alle esigenze di piccoli gruppi omogenei o di singoli individui, interventi di recupero o integrazione delle competenze oggetto della componente standard del percorso formativo; nell'ambito dei LARSA possono essere ricomprese anche attività esperienziali o di visite didattiche, la partecipazione a progetti di mobilità e nell'ambito dei Programmi comunitari anche all'estero;
- il TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE (stage o alternanza scuola lavoro) ha l'obiettivo di integrare reciprocamente le attività formative d'aula e di laboratorio con esperienze svolte nella concreta realtà dell'organizzazione di lavoro e di impresa;
- gli ESAMI sono realizzati negli ultimi giorni del corso al termine dell'intero percorso di Qualifica e Diploma per verificare se l'allievo possiede i requisiti necessari per il conseguimento dei titoli che attestano l'idoneità a svolgere una professione, nonché per il conseguimento del titolo che attesta l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione.

L'articolazione del monte orario annuale risponde alla finalità di garantire la specifica caratterizzazione metodologica dei percorsi di IeFP, centrata sull'attività pratica e sul lavoro, assicurando al contempo il raggiungimento degli standard minimi di base nazionali.

L'articolazione formativa dei **percorsi ordinari** di IeFP si attua nel rispetto dei parametri della seguente tabella:

annualità	AULA - LABORATORIO		LARSA	TIROCINIO	esami finali	Totale
	sviluppo competenze di base ²²	sviluppo competenze professionali				
I°	420	536	100	0	0	1056 ²³
II°	360	436	100	160	0	1056
III°	280	420	100	240	16	1056
IV°	200	590	50	200	16	1056

Nell'ambito delle attività formative d'aula e laboratoriali possono essere previsti interventi in ambienti esterni quali:

²¹ In analogia a quanto deliberato dall'USR del FVG ai sensi dell'art 9, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87.

²² Il quadro orario dei percorsi di IeFP attivati con lingua di insegnamento slovena, integrano gli standard formativi con lo sviluppo dell'apprendimento della competenza linguistica (abilità/conoscenze) in lingua slovena pari a 132 ore annue.

²³ Tenuto conto della finalità orientativa e propedeutica alla professione della prima annualità di un percorso di IeFP, le Direttive regionali per la presentazione e gestione delle attività formative possono prevedere una durata maggiore, non superiore alle 1.200 ore. Le ore aggiuntive sono ripartite in maniera proporzionale nello sviluppo delle competenze di base e di quelle professionali.

- *visite* didattiche (a musei, città, ambienti naturali, realtà sociali, Istituzioni, ecc.);
- *partecipazione ad eventi* (convegni, fiere di settore, mostre, spettacoli, ecc.);
- *lezioni fuori sede* legate ad attività di tipo pratico/laboratoriale, la cui realizzazione non risulta possibile presso le sedi delle Istituzioni formative (quali ad esempio la potatura degli alberi, oppure interventi che necessitano dell'utilizzo di macchinari o di attrezzature specifiche, attività motoria, ecc.);
- *visite esperienziali*, di esplorazione del contesto produttivo di riferimento (conoscenza diretta del tessuto economico produttivo locale attraverso visite aziendali, incontro con “maestri” del lavoro o professionisti, ecc.).

Le lezioni fuori sede si caratterizzano come non continuative; per esse, ad eccezione di quelle motorie svolte in aree pubbliche all'aperto (come, a titolo di esempio, parchi e giardini), l'Istituzione formativa e il Soggetto ospitante sulla base di accordi intercorsi devono assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Per tutta la durata delle attività formative realizzate in ambienti esterni deve sempre essere assicurata la presenza di un tutor o di un docente-formatore.

Nel caso di percorso quadriennale vale l'articolazione oraria riportata nella Tabella precedente, con la precisazione che le 16 ore di esame finale riferite alle terze annualità sono da ricomprendere nella quota dello sviluppo delle competenze professionali.

Il monte ore totale del percorso triennale è pari a **3.168 ore**; quello del percorso quadriennale a **4.224 ore**.

Lo sviluppo delle risorse personali è contestuale a quello delle competenze culturali e tecnico professionali e non prevede specifiche quote, né aree di insegnamento dedicati.

Per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo, è comunque possibile, nella fase di progettazione delle singole annualità di percorso:

- prevedere una flessibilità didattica e organizzativa del 20% relativamente al monte ore riguardante ciascuno dei valori indicati in tabella per lo sviluppo delle competenze di base e professionali;
- programmare le attività di tirocinio tra un minimo di 160 ore ed un massimo di 500 ore nel triennio, 200 e 300 nel caso di quarta annualità e di 700 ore nel caso di percorso quadriennale;
- fermo restando la durata minima indicata in Tabella, pianificare un numero di ore LARSA funzionale al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti al fine della personalizzazione dei percorsi;
- organizzare gli esami di Qualifica e di Diploma per una durata compresa fra le 16 e le 24 ore²⁴.

I percorsi triennali/quadriennali e di quarto anno attivati nella modalità della “**formazione duale**” prevedono un rafforzamento delle soluzioni di apprendimento “in situazione”, attraverso:

- **apprendistato** per la Qualifica e il Diploma professionale, ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. n. 81/2015 unicamente nella terza e quarta annualità;
- **alternanza scuola lavoro** ai sensi del D.lgs. n. 77/2005, in forma “rafforzata” (ossia con incremento orario rispetto alle quote previste nei percorsi ordinari) nella seconda, terza e quarta annualità;
- **alternanza simulata**, unicamente nella prima annualità, comprende anche le ore dei LARSA ed è riconducibile a percorsi di apprendimento in assetto esperienziale simulato presso l'istituzione formativa (impresa formativa simulata, project work, ecc...) o nell'ambito di visite di esplorazione presso contesti produttivi aziendali.

L'alternanza simulata può essere attivata anche:

- nella seconda e terza annualità unicamente nell'ambito dell'alternanza rafforzata, nel limite massimo del 20% della durata di quest'ultima; tale limite può essere derogato nella seconda annualità per quegli allievi, in particolare quindicenni, che necessitano di un ambiente di apprendimento più strutturato e protetto;

²⁴ Nel caso di riconvocazione della Commissione d'esame secondo quanto previsto nel paragrafo “Prove suppletive” dell'Allegato C, la durata minima dell'esame può essere portata a 8 ore.

- nella seconda, terza o quarta annualità, per allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali che necessitano di un ambiente di apprendimento più strutturato e protetto.

Nei **percorsi di formazione duale** l'articolazione minima oraria per annualità è la seguente:

annualità	AULA - LABORATORIO		LARSA	alternanza simulata/ alternanza rafforzata/apprendistato	esami finali	Totale
	sviluppo competenze di base ²⁵	sviluppo competenze professionali				
I°	420	372		264 alternanza simulata (di cui almeno 20 ore per visite di esplorazione del contesto produttivo e fino a 100 ore per lo svolgimento dei LARSA)	0	1056 ²⁶
II°	288	351	100	317 (30% di 1056) alternanza rafforzata (di cui fino a 63 (20% di 317) in simulata)	0	1056
III°	233	179	100	528 alternanza rafforzata (di cui fino a 106 (20% di 528) in simulata) o apprendistato	16	1056
IV°	220	242	50	528 in alternanza rafforzata o in apprendistato	16	1056

Nel caso di percorso quadriennale vale l'articolazione oraria riportata nella Tabella precedente ad eccezione delle 16 ore di esame finale riferite alle terze annualità sono da ricomprendere nella quota delle competenze professionali. Il monte ore totale del percorso triennale è pari a **3.168 ore** e di quello quadriennale a **4.224 ore**.

Lo sviluppo delle risorse personali è contestuale a quello delle competenze culturali e tecnico professionali e non prevede specifiche quote, né aree di insegnamento dedicati.

Per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo, è comunque possibile, nella fase di progettazione delle singole annualità di percorso:

²⁵ Il quadro orario dei percorsi di IeFP attivati con lingua di insegnamento slovena, integrano gli standard formativi con lo sviluppo dell'apprendimento della competenza linguistica (abilità/conoscenze) in lingua slovena pari a 132 ore annue.

²⁶ Tenuto conto della finalità orientativa e propedeutica alla professione della prima annualità di un percorso di IeFP, le Direttive regionali per la presentazione e gestione delle attività formative possono prevedere una durata maggiore, non superiore alle 1.200 ore. Le ore aggiuntive sono ripartite in maniera proporzionale nello sviluppo delle competenze di base e di quelle professionali.

- prevedere una flessibilità didattica e organizzativa del 20% relativamente al monte ore riguardante ciascuno dei valori indicati in tabella per lo sviluppo delle competenze di base e professionali;
- fermo restando la durata minima indicata in Tabella, pianificare un numero di ore LARSA funzionale al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti al fine della personalizzazione dei percorsi;
- organizzare gli esami di Qualifica e di Diploma per una durata compresa fra le 16 e le 24 ore²⁷.

Le Direttive regionali per la presentazione e gestione delle attività formative possono prevedere per le attività di alternanza simulata e alternanza rafforzata una flessibilità oraria del 25% rispetto ai valori indicati in Tabella.

3.2.4 Requisiti minimi della progettazione formativa

Per ciascuna Figura/Profilo la Direzione regionale approva un “prototipo” / progetto formativo, che costituisce elemento standard per l’omogeneizzazione sul territorio regionale delle progettazioni formative, anche al fine di favorire il passaggio degli allievi tra diverse Istituzioni formative.

Ciascun prototipo/progetto formativo, per ogni annualità dei percorsi di Qualifica o Diploma, definisce:

- competenze e prestazioni professionali in uscita;
- moduli per aree formative, con indicazione dei contesti di sviluppo e relative attribuzioni orarie.

Le Aree formative, determinate anche in rapporto agli Assi dell’obbligo di istruzione ex D.M. n. 139/2007 sono le seguenti:

- COMPETENZE CULTURALI DI BASE
- TECNICO PROFESSIONALE (con risultati attesi per QPR e SST previste dal Repertorio dei profili professionali e comprensive di prevenzione infortuni, salute e qualità)
- LARSA
- TIROCINIO CURRICOLARE
- ESAMI (finali)

Ogni progettazione di dettaglio riferita al prototipo/progetto, con riferimento al proprio standard formativo e nel rispetto delle quote orarie di cui alle tabelle del precedente punto 3.2.2., deve comunque contenere e specificare i seguenti elementi minimi:

- *tipologia di risorse* impiegate (docenti formatori, figure e funzioni dedicate, per coordinamento, tutoraggio, certificazione, ecc.);
- *tempi* (distribuzione delle ore di formazione tra i diversi ambiti di insegnamento, ai fini dello sviluppo degli standard di apprendimento e della realizzazione delle attività didattiche e formative);
- *articolazione* degli interventi e delle attività formative;
- *metodologie*;
- *accertamento e valutazione delle competenze*.

Nella progettazione è possibile prevedere anche:

- eventuali attività o insegnamenti aggiuntivi/elettivi;
- specifici interventi di *personalizzazione*.

Sul piano metodologico, inoltre, le Istituzioni formative sono tenute a sviluppare la loro azione di progettazione sulla base dei seguenti principi guida:

- 1) *unitarietà*: la progettazione ha carattere unitario, esprime il risultato del lavoro collegiale dei docenti formatori e non consiste in una semplice collezione di Piani didattici disciplinari;

²⁷ Nel caso di riconvocazione della Commissione d’esame secondo quanto previsto nel paragrafo “Prove suppletive” dell’Allegato C, la durata minima dell’esame può essere ridefinita.

- 2) *centralità del processo di lavoro*: la progettazione si sviluppa a partire da una riflessione sul processo di lavoro specifico della Figura/Profilo di Qualifica/Diploma, quale asse portante unitario e criterio di selezione e disposizione dei contributi dei diversi insegnamenti;
- 3) *sviluppo formativo e "a ritroso"*: la progettazione parte dagli esiti di apprendimento attesi al termine dei percorsi (definiti attraverso le SST di cui al Repertorio dei profili professionali), in aderenza alla logica interna di sviluppo del processo di lavoro ed individuando le varie tappe formative di raggiungimento (annuali e di periodo) delle competenze e/o loro elementi (conoscenze ed abilità), secondo una logica di apprendimento e non l'ordine del "programma" disciplinare.

Si ricorda che:

- le competenze dello standard formativo di apprendimento, sia di base che tecnico professionali, nonché le risorse personali sono comuni e trasversali a tutti gli insegnamenti; da qui la necessità di non attribuire in modo rigidamente separato gli esiti di apprendimento ai diversi ambiti di insegnamento;
- le competenze degli Assi culturali dell'obbligo di istruzione non esauriscono, né caratterizzano la dimensione culturale della IeFP; esse vanno pertanto ricondotte, contestualizzate e sviluppate a partire dalle competenze di base dell'ordinamento specifico di IeFP, di cui all'**Allegato B2**;
- è bene prevedere una forte interconnessione tra competenze di base e competenze tecnico professionali e tra queste e le risorse personali;
- le prove di valutazione devono fare riferimento agli standard professionali, riassunti nelle specifiche delle Schede Situazioni Tipo (SST).

3.2.5 Funzioni e servizi

Oltre ai percorsi di cui al precedente punto 1.2, costituiscono parte costitutiva e strutturale dell'offerta di IeFP anche le seguenti attività e servizi:

- a) *tutoraggio formativo*, a supporto a singoli o gruppi di allievi per cui sono previste particolari forme o misure di accompagnamento, nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e apprendistato, nei processi di riconoscimento dei crediti e nelle fasi di passaggio in uscita o ingresso da altro percorso;
- b) *riconoscimento dei crediti formativi e validazione delle competenze*, a presidio dei relativi processi;
- c) *supporto alla disabilità*, finalizzato alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e degli adempimenti specifici anche relativi all'esame finale, alla tenuta contatti e coordinamento dei rapporti con famiglia, altri docenti e figure specialistiche, alla individuazione e coordinamento di specifici interventi educativi o progetti riabilitativi e di socializzazione.

Le Istituzioni garantiscono che le risorse professionali a presidio dei suddetti servizi possiedano competenze adeguate, coerenti con le disposizioni regionali in materia di accreditamento e delle specifiche normative di riferimento.

3.2.6 Project work

Il project work è lo sviluppo di un progetto, da parte di un singolo allievo o di un gruppo di allievi, costituito da più fasi, ciascuna caratterizzata da obiettivi raggiungibili (output intermedi) verificabili e valutabili, finalizzato alla realizzazione, assistita anche a distanza, di un prodotto (un documento progettuale, manufatto o elaborazione multimediale). Il project work prevede un insieme di compiti complessi che necessitano ad un tempo di competenze tecnico professionali, culturali di base e di risorse personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali, coerenti con il profilo in esito al percorso.

Alla progettazione e alla conseguente realizzazione del project work possono partecipare le aziende partner dell'Istituzione formativa, come quelle già ospitanti i tirocini curriculari, attraverso il coinvolgimento di un esperto individuato dalle stesse, che assumerà il ruolo di tutor/coach aziendale.

Nelle terze e quarte annualità il project work e può concorrere all'esito dell'esame finale. In casi eccezionali o in presenza di allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali che necessitano un ambiente di apprendimento protetto può sostituire in tutto o in parte il tirocinio curricolare.

3.2.7 Organizzazione del tirocinio curricolare (stage e alternanza scuola lavoro)

Alle Istituzioni formative in stretta collaborazione con le imprese competono le funzioni di promozione, progettazione formativa, attivazione e monitoraggio delle attività di stage formativo e di alternanza scuola lavoro, anche attraverso la stipula dei necessari atti convenzionali ed assicurativi, nonché di verifica e valutazione degli interventi in rapporto all'acquisizione dei risultati di apprendimento ed alle specifiche definite in sede di progettazione formativa.

Lo stage e l'alternanza scuola lavoro, entrambi intesi come Tirocinio formativo curricolare, si distinguono per la loro estensione temporale (più consistente nel secondo caso) e si configurano come una strategia-metodologia formativa rispondente ai bisogni e ai diversi stili cognitivi degli individui, capaci di integrare reciprocamente attività formative di aula, di laboratorio ed esperienze svolte nella concreta realtà di impresa. In essi si valorizza l'esperienza lavorativa come mezzo per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale e si propongono modalità di acquisizione diverse ed innovative rispetto a quelle tradizionali. Di norma lo stage è previsto nei percorsi ordinari; l'alternanza scuola lavoro nei percorsi in formazione duale.

Nel rispetto delle previsioni normative nazionali in materia, si indicano di seguito i requisiti minimi di attuazione dello stage formativo e dell'alternanza scuola lavoro. Sono esclusi dalle seguenti disposizioni i casi rientranti nella tipologia del tirocinio formativo extracurricolare e nella categoria delle visite didattiche in azienda.

Destinatari e modalità di attivazione

Sono destinatari e hanno diritto alla fruizione della modalità formativa dello stage o dell'alternanza scuola lavoro tutti gli allievi iscritti ai percorsi di IeFP che hanno compiuto i 15 anni di età.

Gli stage e i percorsi in alternanza possono essere previsti anche nell'ambito dei LARSA.

Lo stage formativo deve essere progettato ed attivato per l'intero gruppo classe. I percorsi di alternanza scuola lavoro sono ammessi per singoli o gruppi di allievi inseriti nei percorsi duali. In entrambi i casi le attività in azienda sono comprese all'interno del calendario formativo.

Per lo stage e l'alternanza scuola lavoro non sono previsti limiti numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento; ogni tutor aziendale del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di **due** allievi.

Per quanto concerne i limiti orari di attività in contesto lavorativo degli allievi minorenni si adottano le disposizioni previste dalla normativa nazionale per gli apprendisti minorenni.

Adempimenti degli allievi

Durante lo svolgimento dello stage formativo e del percorso in alternanza presso l'azienda, l'allievo è tenuto a svolgere le attività previste dalla specifica progettazione formativa individualizzata, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro; deve altresì rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi in generale, acquisiti durante lo svolgimento del percorso.

Atto convenzionale

Le esperienze di stage formativo e di alternanza sono attivate sulla base di una Convenzione firmata dai Legali Rappresentanti dell'Istituzione formativa e del Soggetto ospitante o dai loro delegati.

La Convenzione ha titolo gratuito e regola i rapporti e le responsabilità dei diversi Soggetti coinvolti. In particolare, essa prevede obbligatoriamente le regole di svolgimento dell'esperienza formativa, le condizioni attuative della formazione prevista nello specifico Progetto Formativo Individuale (PFI) degli allievi, nonché i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, compresi l'esplicitazione delle suddivisioni di compiti e adempimenti fra Soggetto ospitante e Istituzione formativa, l'informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le garanzie contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e l'assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi.

La Convenzione può essere stipulata anche per più allievi presso lo stesso Soggetto ospitante.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla Convenzione solo per gravi motivi espressamente previsti, in particolare nel caso di comportamento dell'allievo tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, oppure qualora il Soggetto ospitante non rispetti le condizioni ed i contenuti dell'esperienza formativa.

Progetto Formativo individuale

Il Progetto Formativo Individuale (PFI), che costituisce parte integrante della Convenzione, è sottoscritto dai Legali Rappresentanti dei Soggetti interessati, o dai loro delegati, e dall'allievo, ovvero da chi ne esercita la potestà genitoriale qualora minore, e deve contenere i seguenti elementi:

- nominativo del tirocinante
- individuazione delle strutture presso cui si realizza la formazione, con relativo settore lavorativo di inserimento;
- nominativi del tutor formativo e del tutor aziendale (compreso il tutor aziendale sostituto ove previsto);
- obiettivi di apprendimento da perseguire in rapporto alle aree di attività, ai settori d'inserimento nella struttura organizzativa, alle modalità di realizzazione ed alla durata del tirocinio in funzione delle schede SST condivise;
- estremi identificativi delle assicurazioni stipulate a favore dell'allievo in relazione alle attività ed agli ambiti esecutivi previsti.

Tutor dell'istituzione formativa

Il tutor formativo designato dall'Istituzione, in qualità di preposto alla sicurezza a seguito di apposito corso, svolge il ruolo previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77/2015. In particolare:

- concorre alla definizione e condivide con il tutor aziendale la progettazione del percorso di apprendimento in azienda, sulla base delle schede SST;
- garantisce la supervisione continuativa di tutte le attività previste nel progetto formativo, in stretto raccordo con il tutor aziendale;
- acquisisce la documentazione relativa agli apprendimenti conseguiti in contesto lavorativo, sulla base di quanto riportato dal tutor aziendale attraverso le schede delle SST.

Tutor aziendale

Il tutor aziendale rappresenta il principale punto di riferimento dell'allievo nel suo percorso di apprendimento sul luogo di lavoro. In particolare:

- concorre alla definizione e condivide con il tutor formativo la progettazione del percorso di apprendimento in azienda, sulla base delle schede SST;
- è incaricato dell'accoglienza e del suo inserimento in azienda;
- svolge funzioni di insegnamento e sostegno all'apprendimento dell'allievo, anche attraverso momenti di confronto e verifica per analizzare l'andamento dell'esperienza;
- garantisce la supervisione continuativa di tutte le attività previste nel PFI in stretto raccordo con il tutor formativo;
- concorre alla valutazione degli apprendimenti acquisiti, attraverso le schede delle SST.

Il tutor aziendale deve essere adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in base al ruolo che ricopre in azienda (datore di lavoro, dirigente, RSPP, ASPP, preposto).

Ambito territoriale

Lo stage formativo e i percorsi in alternanza dei percorsi di leFP possono essere realizzati sia nell'ambito del territorio regionale, sia in quello extraregionale, compresi Paesi esteri (ad esempio attraverso progetti di mobilità nell'ambito dei Programmi comunitari). Per le attività realizzate negli ambiti extraregionali, salvo diverse disposizioni in essi vigenti, la regolamentazione di riferimento è quella dell'Istituzione formativa e la Convenzione deve contenere tutti gli elementi previsti per il territorio regionale. Per i Paesi esteri l'informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le garanzie contro gli infortuni sul lavoro e

l'assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi deve essere assicurata con riferimento alle modalità e agli Enti preposti negli stessi Paesi.

Obblighi e requisiti dei Soggetti ospitanti

Il Soggetto ospitante garantisce:

- gli spazi e gli strumenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la messa a disposizione del tutor aziendale.
- non avere in corso di attuazione sospensioni da lavoro o riduzioni di orario previste da ammortizzatori sociali e/o in sostituzione di personale.

Ai Soggetti ospitanti è fatto divieto di utilizzare gli allievi in sostituzione del personale:

- assunto con contratti a termine nei periodi di picco delle attività;
- aziendale nei periodi di malattia, maternità o ferie;
- vacante in organico.

Misure specifiche a tutela della salute e della sicurezza

La selezione dei Soggetti ospitanti da parte dell'Istituzione formativa tiene conto, anche a seguito dell'utilizzo di eventuali strumenti di verifica standardizzati, dell'organizzazione aziendale finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Gli allievi durante l'attività di stage formativo e di alternanza scuola lavoro sono equiparati alla figura di "lavoratore". Le Istituzioni formative devono pertanto rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08, ossia - oltre alla copertura assicurativa della responsabilità civile - devono garantire al tirocinante l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL, la formazione prevista e la sorveglianza sanitaria. L'attività di informazione ai lavoratori²⁸ è invece sempre a carico del Soggetto ospitante.

3.2.8 Apprendistato nei percorsi duali

Per quanto concerne i percorsi di formazione duale che si realizzano mediante il contratto di apprendistato, è necessario predisporre la documentazione prevista dalla normativa vigente²⁹ (Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa, Piano formativo individuale, Dossier individuale) che dovrà rimanere esclusivamente nella disponibilità dei soggetti coinvolti.

3.3 SM di erogazione dei percorsi connessi all'offerta di leFP

3.3.1 Integrazione extracurricolare

I percorsi di integrazione extra curricolare hanno una durata massima annua pari a 100 ore, articolata su più moduli riferiti ad una delle seguenti finalità, tipologie e modalità attuative:

- 1) *orientamento e sviluppo civile e personale*: scopo di questi percorsi è favorire un efficace orientamento scolastico e professionale ed una piena crescita culturale e sociale della persona integrata nella società civile; potranno essere previste attività quali visite didattiche di settore e incontri con imprenditori (in particolare per gli allievi dei primi anni in modo da favorire la scelta del profilo di indirizzo), accompagnamento al lavoro (per gli allievi dei terzi anni), organizzazione e gestione di eventi professionali, culturali e sociali miranti a favorire l'auto-imprenditorialità, incontri con testimoni privilegiati del territorio (sui temi della salute, della solidarietà, della cittadinanza attiva, della lotta alle devianze, della prevenzione del bullismo, ecc.), potenziamento delle tecniche di studio e apprendimento

²⁸ D.lgs. 81/08, articolo 36.

²⁹ Attualmente, D.l. 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" e Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 "Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015".

(mappe mentali e concettuali, soluzione dei problemi, tecniche di programmazione e pianificazione per studiare, prendere appunti ed archiviare le informazioni, ecc.);

- 2) *integrazione assi culturali*: scopo di questi percorsi è sostenere e preparare gli allievi che desiderano continuare la propria crescita formativa dopo la Qualifica Professionale o il Diploma professionale, favorendo più efficaci passaggi verso il canale dell'Istruzione tecnica e professionale della scuola secondaria superiore; potranno essere predisposti percorsi progettati sui programmi delle Istituzioni scolastiche ai quali accedono allievi provenienti da percorsi/Istituzione formative diversi;
- 3) *esperienza in impresa*: percorsi finalizzati a favorire pratiche di pre-inserimento lavorativo e di sperimentazione pratica in azienda; potranno essere previsti, ad esempio, percorsi di preparazione a momenti di alternanza scuola/lavoro nel periodo estivo per gli allievi che passano dal secondo al terzo anno o a momenti di mobilità e visite professionali in ambito internazionale per gli allievi del terzo e quarto anno;
- 4) *approfondimento tecnico professionale*: scopo di questi percorsi è favorire l'approfondimento teorico/pratico su specifici ambiti di specializzazione professionale per aumentare la spendibilità della Qualifica Professionale.

3.3.2 Individualizzazione

I percorsi personalizzati si caratterizzano per una iniziale azione di tutoraggio pedagogico, funzionale alla costruzione di un percorso formativo che tenga conto del personale stile di apprendimento, della storia scolastico/formativa e degli specifici obiettivi educativi, culturali e professionali che la persona intende perseguire.

I percorsi personalizzati sono progettati modularmente, individuando le soluzioni più pertinenti e funzionali al rientro nel sistema di Istruzione e Formazione.

I percorsi rivolti ad allievi in possesso del titolo di studio conclusivo del 1° ciclo possono essere progettati individuando anche delle unità formative e/o dei moduli didattici all'interno dell'offerta predisposta dai CplA.

La realizzazione dei percorsi rivolti ad allievi non in possesso del titolo di studio conclusivo del I ciclo deve prevedere nella pianificazione modulare dell'intervento la presenza di almeno una Unità Formativa individuata all'interno dell'offerta predisposta dall'Istituzione Scolastica titolare dell'esame finale per il conseguimento del titolo conclusivo di primo ciclo.

4 STANDARD MINIMI DI VALUTAZIONE

4.1 Modalità di accertamento e valutazione

La verifica del raggiungimento degli standard minimi formativi di apprendimento e professionali regionali deve prevedere modalità e strumenti coerenti con la natura e il costruito unitario dell'oggetto "competenza" e deve essere rivolta all'accertamento dei relativi livelli di padronanza. La predisposizione delle prove e delle modalità di valutazione (in itinere e finali) devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

A tale scopo è opportuno che le Istituzioni formative prevedano in sede di progettazione ed utilizzino durante il percorso formativo una *gamma differenziata di tipologie di prova e di metodologie di accertamento* funzionali alla verifica dell'acquisizione da parte degli allievi sia delle competenze nella loro unitarietà, sia dei loro elementi (conoscenze e abilità).

A livello indicativo le macro-tipologie di prove di accertamento sono riconducibili a:

- prove unitarie "in situazione", centrate su output di competenze di base, tecnico professionali e/o concernenti l'intersezione dei due ambiti e la messa in gioco di risorse personali, aventi l'obiettivo di accertare (anche tramite osservazione) la capacità degli allievi di "agire" le competenze acquisite e le

documento “Indicazioni per la progettazione degli esami finali” allegato al repertorio dei profili professionali regionali nel tempo vigente.

Con riferimento prioritario alle tipologie e alle modalità di misurazione e valutazione delle prove d’esame, nonché alle schede delle situazioni tipo (SST), i criteri e le modalità della valutazione sono stabiliti in autonomia dalle Istituzioni formative e collegialmente dalle équipes di formatori in sede di progettazione formativa dei percorsi, con riferimento a tutti gli esiti di apprendimento, compresi quelli relativi al comportamento ed all’IRC, e con riguardo agli allievi disabili e con DSA.

Anche le prove di accertamento, comprese quelle d’esame, nel rispetto degli standard di cui all’Allegato C) e di quanto previsto dal documento “Indicazioni per la progettazione degli esami finali” allegato al repertorio dei profili professionali regionali nel tempo vigente sono autonomamente predisposte dalle Istituzioni formative.

La misurazione dei risultati delle prove è parimenti effettuata sulla base di griglie autonomamente elaborate dalle Istituzioni formative, in cui devono comunque trovare evidenza i seguenti elementi minimi:

- *oggetto* dell’accertamento (competenza/e e/o elementi di competenza/e relativi agli standard o loro curvature);
- *descrizione* della prova (attività / compito; strumenti; condizioni / vincoli; tempi e modalità di esecuzione; ecc.);
- *indicatori* specifici di risultato con relativi “*pes*” (di punteggio e/o livello);
- criteri, parametri e scale di misurazione.

5 CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEI TITOLI

Tutti gli apprendimenti conseguiti nell’ambito dei percorsi di leFP sono oggetto di una **certificazione finale** (Attestato di Qualifica professionale, Attestato di Diploma professionale). In caso di interruzione del percorso viene rilasciata a richiesta dell’interessato un’**attestazione intermedia** delle competenze acquisite (Attestato di competenze) che si configura come Documento di validazione con valore di parte seconda³¹.

Gli Attestati soddisfano gli standard minimi nazionali³². La certificazione finale d’esame si attiene agli standard specificati nell’Allegato C).

Gli Attestati di Qualifica e Diploma professionale certificano l’intero profilo di competenze acquisito in esito ai percorsi e sono compresi nell’ambito dei titoli di istruzione e formazione del Repertorio Nazionale³³. I titoli di Qualifica e di Diploma Professionale corrispondono, rispettivamente, al terzo ed al quarto livello EQF.

Gli Attestati di competenze possono certificare anche solo parti di competenza e di qualificatori professionali, ossia loro specifici elementi costitutivi (conoscenze e abilità); essi possiedono valore di credito formativo spendibile sia in caso di passaggio a percorso di diverso ordinamento o tipologia, sia per il futuro ottenimento di qualificazioni regionali³⁴.

I saperi e le competenze acquisite dagli allievi nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione³⁵ vengono certificati, su richiesta dell’allievo interessato, utilizzando il modello previsto a livello nazionale³⁶.

³¹ D.M. 30 giugno 2015, allegato 5.

³² Di cui agli allegati 5 e 6 all’Accordo CSR 1 agosto 2019

³³ Ex art. 8, D.lgs. n. 13/2013.

³⁴ Il riconoscimento anche parziale dei qualificatori professionali corrispondenti alla Figura / Profilo professionale di riferimento permette al cittadino di vedersi riconoscere futuri crediti per l’acquisizione completa del qualificatore professionale all’interno del sistema regionale di qualificazione delle competenze acquisite in contesti non formali o informali.

³⁵ Articolo 2 del D.M. n. 139 del 22 agosto 2007.

³⁶ D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010.

6 RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E MODALITÀ DI PASSAGGIO FRA SISTEMI FORMATIVI

Nelle more dell'attuazione delle previsioni normative in materia³⁷, i passaggi dai percorsi di leFP a quelli di Istruzione rimangono regolamentati secondo le disposizioni ad oggi vigenti, ossia, per i passaggi:

- a) verso l'Istruzione Tecnica e Liceale dal D.lgs. n. 297/1994³⁸, secondo la modalità degli esami integrativi e di idoneità;
- b) reciproci tra l'Istruzione Professionale e la leFP dall'art. 8 del D.lgs. n. 61/2017 e dagli Accordi n. 100/CSR del 2018, n. 156/CSR del 2020 e successivi, secondo la modalità del riconoscimento dei crediti formativi.

Anche i passaggi interni al sistema di leFP tra percorsi di diverso Profilo, a livello regionale e interregionale, avvengono nella modalità del riconoscimento dei crediti formativi, in coerenza con il diritto degli allievi al riconoscimento delle proprie acquisizioni in termini di competenze, indipendentemente dagli ambiti, dalle durate e dalle modalità della loro acquisizione.

Il diritto al passaggio è personale e riguarda il singolo allievo, in rapporto alla maturazione di un diverso orientamento o sviluppo del proprio progetto di vita, formativo e professionale. I passaggi non possono pertanto essere realizzati per l'intero gruppo classe o per sue articolazioni.

Tutte le Istituzioni del sistema di leFP sono tenute sia alla certificazione delle competenze in esito ai percorsi o in uscita nel caso della loro interruzione, sia al loro riconoscimento in ingresso in termini di credito formativo, alla relativa attribuzione di valore ed alle conseguenti determinazioni in termini di inserimento nel percorso.

6.1 Riconoscimento dei crediti in ingresso

Ai fini dell'inserimento nei percorsi di leFP ha valore di credito formativo in ingresso ogni attestazione o certificazione relativa agli apprendimenti acquisiti dall'allievo in qualsiasi contesto, purché riconoscibile e traducibile in termini di competenze di cui agli standard formativi regionali.

6.1.1 Elementi minimi e requisiti di processo

Il processo di riconoscimento dei crediti viene attivato su richiesta dell'allievo.

La determinazione del valore quali-quantitativo del credito è operata dal CTS³⁹ dell'Istituzione sulla base di criteri generali preventivamente definiti e formalizzati. I requisiti minimi per la validità delle operazioni sono la presenza di una funzione di garante del processo (una risorsa) e di una funzione valutativa (minimo due risorse). I soggetti che rivestono le due funzioni devono essere distinti.

La determinazione del credito concerne:

- la validazione delle acquisizioni del soggetto rispetto allo standard formativo regionale di apprendimento del percorso in ingresso;
- la determinazione dell'annualità di inserimento e dell'eventuale riduzione del percorso.

L'ingresso non è né automatico, né definito sulla base della relazione tra gli ambiti disciplinari dei diversi percorsi (in uscita ed in ingresso).

Trattandosi di ingresso in un percorso a forte caratterizzazione professionalizzante, l'Istituzione deve valutare in particolare gli eventuali aspetti di carenza relativi alle competenze tecnico professionali di cui agli standard di leFP e le connesse, necessarie forme di supporto.

Per la determinazione del credito l'équipe dei docenti formatori – anche con l'eventuale collaborazione dell'équipe del percorso in uscita, in modalità anche non in presenza - procede ad individuare le equivalenze tra

³⁷ Di cui al comma 10, dell'articolo 1 del D.lgs. n. 226/2005 e del c. 2 dell'art. 8 del D.lgs. n. 62/2017.

³⁸ Artt. n. 192, 193 e 198.

³⁹ Vedi punto 8.

acquisizioni realizzate nel percorso in uscita e ambiti/segmenti di percorso in ingresso. A tale scopo, per l'ambito delle competenze culturali di base si avvale della tabella sub-allegato A.I. di cui all'Allegato 4 all'Accordo n. 155/CSR del 1° agosto 2019.

Il riconoscimento del credito può avvenire attraverso il solo esame della documentazione, qualora questa sia esaustiva; le modalità di accertamento ulteriore possono avvenire in forme liberamente definite dalle l'équipe dei docenti formatori, anche diverse dalle tradizionali prove orali, scritte e crittografiche, comprese forme di osservazione diretta dell'attività del soggetto. Le prove sono definite in modo differenziato per ogni candidato.

6.1.2 Certificazione del credito

Il credito formativo riconosciuto in ingresso è certificato dall'Istituzione Formativa sulla base della modulistica e delle indicazioni predisposte dalla Regione, nel rispetto degli elementi minimi nazionali.

7 COMITATI TECNICI SCIENTIFICI DI PROGETTO

In relazione a ciascun percorso di leFP le Istituzioni formative istituiscono un Comitato Tecnico Scientifico di Progetto (CTS) composto dal Direttore/Dirigente scolastico dell'Istituzione formativa, o da un suo rappresentante, dal referente del percorso e da due docenti coinvolti nel percorso medesimo.

Fermo restando la composizione minima di cui sopra, le Istituzioni formative possono deliberare che la partecipazione ai lavori del CTS sia estesa anche ad altri docenti formatori e/o altre funzioni dedicate coinvolte nel percorso formativo.

Una diversa composizione dei CTS nei percorsi di leFP realizzati dalle Istituzioni scolastiche può esser prevista da apposite Intese fra la Direzione centrale competente della Regione e l'Ufficio Scolastico regionale in funzione di specifici compiti ad essi attribuiti ed individuati dalle Intese medesime.

I CTS attivati presso le Istituzioni scolastiche possono coincidere con gli organi tecnici o collegiali previsti dalla normativa vigente fatta salva la presenza di ulteriori componenti prevista da eventuali Intese fra la Direzione centrale competente della Regione e l'Ufficio Scolastico regionale.

I CTS sovrintendono da un punto di vista didattico l'andamento del percorso formativo ed esprimono indirizzi e suggerimenti in particolare in merito alle seguenti attività:

- definizione del Piano formativo;
- modello di valutazione delle competenze;
- criteri di monitoraggio del percorso formativo.

I CTS si rapportano con la Direzione centrale competente della Regione relativamente a tutti gli aspetti per i quali sia previsto dalle Direttive regionali un loro coinvolgimento e con particolare riferimento all'ammissione di nuovi allievi all'interno di percorsi già iniziati e all'ammissione in deroga ai limiti di frequenza richiesta agli esami finali.

8 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

Il presente documento mantiene un carattere aperto, ovvero viene periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle disposizioni normative e regolamentari, del mercato del lavoro regionale ed al processo di manutenzione del quadro nazionale degli standard formativi e delle Figure e dei Profili.

All'aggiornamento ed alla manutenzione del documento provvede periodicamente la Regione avvalendosi del contributo delle istituzioni formative incaricate dell'attuazione dei percorsi di leFP.